COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Provincia di Brescia

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 7 DEL 26-02-2024

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI COMUNALI DI VIA CARSO.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventisei** del mese di **Febbraio**, alle ore **20:30**, presso la Sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

All'appello risultano:

Componente		Presente	Assente
SCURI FABRIZIO	SINDACO	X	
GUIDETTI SABRINA	VICE SINDACO	X	
DELBARBA GIANLUCA	CONSIGLIERE	X	
CONSOLATI CATERINA	CONSIGLIERE		X
FAITA CRISTIAN	CONSIGLIERE	X	
BONARDI DARIO	CONSIGLIERE	X	
VENNI SILVIO CESARE	CONSIGLIERE	X	
VENTURI ANGELA	CONSIGLIERE	X	
PADERNI OSVALDO	CONSIGLIERE	X	
BONETTI PIETRO	CONSIGLIERE	X	
LUSSIGNOLI DANIELA	CONSIGLIERE	X	
FAIFER LEONARDO	CONSIGLIERE	X	
VENNI MARIA TERESA	CONSIGLIERE	X	
RUBAGA FLAVIO	CONSIGLIERE	X	
LAMPERTI ELENA	CONSIGLIERE	X	
GUIDETTI MIRCO	CONSIGLIERE	X	
CAVALLERI PATRIZIA	CONSIGLIERE	X	

Numero totale PRESENTI: 16 – ASSENTI: 1

Assiste il SEGRETARIO GENERALE **Dott. LUIGI FADDA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. FABRIZIO SCURI**, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

L'Assessore Sabrina Guidetti, su invito del Sindaco, illustra sinteticamente la proposta di modifica, in particolare significando che quest'ultima nasce dalle esigenze registrate a valle della pubblicazione dei bandi di partecipazione che sono andati deserti. Illustra, quindi, requisiti di partecipazione e criteri di individuazione dei contraenti contemplati dalla proposta.

Il Sindaco apre dunque il dibattito.

Chiede e ottiene la parola il consigliere Venni Maria Teresa, che dà lettura del seguente intervento:
Questa iniziativa rappresenta un segnale di attenzione verso le fasce più vulnerabili della nostra società ed è un passo importante verso il sostegno di piccoli nuclei familiari, persone con limitazione delle proprie autonomie, nuclei monoparentali. A tali fasce infatti è sempre stata destinata l'occupazione degli alloggi comunali citati in premessa nel Regolamento. Vorremmo solo riuscire a capire cosa si intenda specificatamente per "giovani coppie". E a tale proposito se l'Amministrazione ha valutato in maniera adeguata la decadenza dell'assegnazione in merito ai possibili e/o potenziali costi conseguenti alla richiesta di rilascio dell'immobile. È fondamentale che il regolamento non solo sia giusto sulla carta, ma si traduca in una gestione efficace e trasparente degli alloggi comunali e quindi della corretta gestione del patrimonio immobiliare pubblico. Il nostro voto sarà di astensione. Chiedo che la dichiarazione di voto venga, oltre che allegata al verbale, riportata nel testo della deliberazione.

Chiede e ottiene la parola il consigliere Cavalleri, che.

- critica la scelta di non rimarcare nel testo proposto le finalità sottese al regolamento, invece presenti nel testo vigente (tutela delle persone fragili);
- critica i requisiti fissati nella proposta in quanto a suo dire non in linea con le reali situazioni di bisogno registrabili sul territorio, anche in ragione delle evidenze risultanti a valle dei precedenti bandi pubblicati (tutti deserti), di talché sarebbe stato opportuno allargare le maglie dei soggetti astrattamente eleggibili;
- si manifesta contraria rispetto all'apertura della misura alle giovani coppie, ritenendo per queste ultime preferibile un'azione mirata e strutturale;
- ritiene che la decadenza di cui all'art. 14, lett. e, della proposta apra la strada a possibili contenziosi, ponendosi quest'ultima in contrasto con la legislazione vigente in tema di locazioni;
- invita l'Amministrazione a valutare l'opportunità di riservare residualmente uno degli alloggi a donne vittime di violenza;
- preannuncia, dunque, il voto contrario del gruppo consiliare che rappresenta.

In riscontro, l'Assessore Guidetti, nel ritenere interessanti le riflessioni del consigliere Cavalleri:

- precisa ulteriormente i contenuti della disposizione rivolta alle giovani coppie (artt. 2 e 3, che legge);
- precisa che i requisiti cui il consigliere faceva cenno sono in realtà criteri di attribuzione di punteggi a carattere non escludente;
- evidenzia che il contenzioso è in realtà una caratteristica fisiologica di tutti i contratti che concedono immobili in disponibilità;
- dettaglia ulteriormente i requisiti di permanenza di cui all'art. 14, significando che le situazioni descritte non configurano privilegi bensì priorità di assegnazione disegnate per garantire opportunità ai giovani.

Si dà atto, inoltre, che su segnalazione del consigliere Venni Maria Teresa si procede alla correzione di un errore materiale presente nel testo della proposta ("70/2026" invece di "70/2016").

Successivamente, constatato che sul tema non vi sono ulteriori richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta.

Quindi,

CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Cavalleri P.; Guidetti M.), astenuti n. 3 (Venni M.T.; Rubaga F.; Lamperti E.), espressi per alzata di mano dal Sindaco e da n. 15 Consiglieri presenti e votanti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Cazzago San Martino è proprietario di n. 4 alloggi, siti al piano terra di via Carso, n°22, in virtù dell'atto notarile n.74038 di repertorio e n. 19493 di raccolta, datato 20/05/2002 e rogato dal notaio Bruno Barzellotti di Brescia, che constano in:
    a. bilocale con accesso privato, situato in posizione nord-ovest del fabbricato, con portici lungo i due fronti liberi, cantina e piccolo giardino di circa 40 mq, così identificato al Catasto Fabbricati:
    Sez. Urb.: NCT Fg: 23 Part. : 118 Sub: 1 Zona Cens.: 1 Cat.: A/2 Classe: 4 Consistenza 3,5 vani Rendita : 289,22 €
    b. bilocale situato in posizione ovest del fabbricato, con portico lungo il fronte libero e cantina, così identificato al Catasto Fabbricati:
    Sez. Urb.: NCT Fg: 23 Part. : 118 Sub: 2 Zona Cens.: 1 Cat.: A/2 Classe: 4 Consistenza 3 vani Rendita : 247,90 €
    c. bilocale situato in posizione ovest del fabbricato, con portico lungo il fronte libero e cantinola, così identificato al Catasto Fabbricati:
    Sez. Urb.: NCT Fg: 23 Part. : 118 Sub: 5 Zona Cens.: 1 Cat.: A/2 Classe: 4 Consistenza 3 vani Rendita : 247,90 €
    d. bilocale situato in posizione sud-ovest del fabbricato, con portici lungo i due fronti liberi, , così identificato al Catasto Fabbricati:
    Sez. Urb.: NCT Fg: 23 Part. : 118 Sub: 7 Zona Cens.: 1 Cat.: A/2 Classe: 4 Consistenza 3 vani Rendita : 247,90 €

CONSIDERATO che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 22/12/2006, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il "Regolamento assegnazione alloggi comunali riservati a persone con patologie e situazioni limitative della propria autonomia", relativo alle unità abitative sopra descritte;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 26/09/2014 sono state apportate modifiche al "Regolamento assegnazione alloggi comunali riservati a persone con patologie e situazioni limitative della propria autonomia", perché non rispondente a quanto introdotto in termini di principi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico dal decreto sulla spending review D.L. 6/07/2012 N°95, soprattutto nell'individuazione della modalità di calcolo del canone mensile d'affitto;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30.01.2023 sono state apportate modifiche al "Regolamento assegnazione alloggi comunali riservati a persone con patologie e situazioni limitative della propria autonomia", al fine di aggiornarlo alle normative vigenti in materia di accesso ad appartamenti di proprietà pubblica (appartamenti non ERP, a canone moderato), nonché di adeguare il canone mensile degli stessi;

PRESO ATTO che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 24.05.2023 si è proceduto all'istituzione di un Bando per la formazione della graduatoria valevole ai fini dell'assegnazione in locazione di n.2 alloggi comunali resosi disponibili, occasione in cui non sono pervenute domande con requisiti idonei ai fini dell'assegnazione, per cui non è stato possibile assegnare alcun alloggio tra quelli disponibili in Via Carso, 22;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 13.11.2023 si è proceduto all'istituzione di un ulteriore Bando per la formazione della graduatoria valevole ai fini dell'assegnazione in locazione di n.2 alloggi comunali disponibili, ma anche in tale occasione non sono pervenute domande, per cui non è stato possibile procedere all'assegnazione di alcun alloggio;

CONSIDERATI i due bandi istituiti nel corso dell'anno 2023, che non hanno raccolto domande idonee e non hanno pertanto consentito di procedere all'assegnazione dei n. 2 alloggi disponibili;

RITENUTO necessario modificare il Regolamento di cui sopra, al fine di ampliare i requisiti dei

beneficiari assegnatari e riuscire così a procedere all'assegnazione dei n. 2 alloggi disponibili in Via Carso, 22;

VISTA la proposta di modifica al Regolamento, denominato di conseguenza "Regolamento assegnazione alloggi comunali riservati prevalentemente a piccoli nuclei con persone con limitazione delle proprie autonomie, nuclei monoparentali e giovani coppie Via Carso n°22", allegato "A" al presente atto deliberativo e parte integrante dello stesso;

CONSIDERATO che la proposta di modifica al Regolamento, allegato "A" al presente atto deliberativo e parte integrante dello stesso, è stata redatta nel rispetto dei principi sopra citati e con riferimento alla struttura dei regolamenti attualmente vigenti in materia di accesso ad appartamenti di proprietà pubblica (appartamenti non ERP, a canone moderato);

RITENUTO pertanto opportuno approvare le modifiche apportate al Regolamento di cui sopra, conseguentemente denominato "Regolamento assegnazione alloggi comunali riservati prevalentemente a piccoli nuclei con persone con limitazione delle proprie autonomie, nuclei monoparentali e giovani coppie Via Carso n°22", allegato "A" al presente atto deliberativo e parte integrante dello stesso;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile Area Servizi alla Persona, dott.ssa Marcella Vitali, di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

D E L I B E R A

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche apportate al Regolamento di cui sopra, conseguentemente denominato "Regolamento assegnazione alloggi comunali riservati prevalentemente a piccoli nuclei con persone con limitazione delle proprie autonomie, nuclei monoparentali e giovani coppie Via Carso n°22", allegato "A" e parte integrante del presente atto deliberativo;

DI DARE ATTO che le modifiche apportate al Regolamento entreranno in vigore ad avvenuta esecutività della presente deliberazione.

Deliberazione n. 7 del 26-02-2024

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
DOTT. FABRIZIO SCURI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LUIGI FADDA

[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LUIGI FADDA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Provincia di Brescia

Proposta di Deliberazione di Consiglio del 23-02-2024

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE APPORTATE AL "REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE ALLOGGI COMUNALI RISERVATI A PERSONE CON PATOLOGIE E SITUAZIONI LIMITATIVE DELLA PROPRIA AUTONOMIA VIA CARSO N°22", CONSEGUENTEMENTE DENOMINATO "REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE ALLOGGI COMUNALI RISERVATI PREVALENTEMENTE A PICCOLI NUCLEI CON PERSONE CON LIMITAZIONE DELLE PROPRIE AUTONOMIE, NUCLEI MONOPARENTALI E GIOVANI COPPIE VIA CARSO N°22"

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' , T E C N I C A

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il/La Responsabile dell'Area **SERVIZI ALLA PERSONA(n)**, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 23-02-2024

Il/La Responsabile dell'Area
VITALI MARCELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Provincia di Brescia

Proposta di Deliberazione di Consiglio del 23-02-2024

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE APPORTATE AL "REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE ALLOGGI COMUNALI RISERVATI A PERSONE CON PATOLOGIE E SITUAZIONI LIMITATIVE DELLA PROPRIA AUTONOMIA VIA CARSO N°22", CONSEGUENTEMENTE DENOMINATO "REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE ALLOGGI COMUNALI RISERVATI PREVALENTEMENTE A PICCOLI NUCLEI CON PERSONE CON LIMITAZIONE DELLE PROPRIE AUTONOMIE, NUCLEI MONOPARENTALI E GIOVANI COPPIE VIA CARSO N°22"

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell'Area, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 26-02-2024

Il Responsabile dell'Area
BOZZA ANGELO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Provincia di Brescia

Deliberazione di Consiglio n° 7 del 26-02-2024

Area: SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE APPORTATE AL "REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE ALLOGGI COMUNALI RISERVATI A PERSONE CON PATOLOGIE E SITUAZIONI LIMITATIVE DELLA PROPRIA AUTONOMIA VIA CARSO N°22", CONSEGUENTEMENTE DENOMINATO "REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE ALLOGGI COMUNALI RISERVATI PREVALENTEMENTE A PICCOLI NUCLEI CON PERSONE CON LIMITAZIONE DELLE PROPRIE AUTONOMIE, NUCLEI MONOPARENTALI E GIOVANI COPPIE VIA CARSO N°22"

Atto pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 11-03-2024 al 26-03-2024.

Cazzago San Martino, 11-03-2024

Il Responsabile della Pubblicazione
MARCELLA ARCHETTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Via Carebbio, 32 - Cap. 25046 - P.I. 00724650981 - C.F. 82001930179 - Tel. e fax 030/7254406

SITO INTERNET: www.comune.cazzago.bs.it

E-mail: servizisociali@comune.cazzago.bs.it

Regolamento assegnazione alloggi comunali in locazione riservati prevalentemente a piccoli nuclei famigliari con persone con limitazione delle proprie autonomie, nuclei monoparentali e giovani coppie
Via Carso n°22

Regolamento assegnazione alloggi comunali in locazione riservati prevalentemente a piccoli nuclei con persone con limitazione delle proprie autonomie, nuclei monoparentali e giovani coppie
Via Carso n°22

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI **pag. 3**
Art.1 Oggetto ed ambito di applicazione pag. 3
Art.2 Destinatari pag. 3
Art.3 Definizione del nucleo familiare pag. 3
TITOLO II ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI **pag. 4**
Art.4 Indizione del Bando pag. 4
Art.5 Requisiti per la presentazione della domanda pag. 4
Art.6 Valutazione della domanda pag. 5
Art.7 Attribuzione dei punteggi pag. 5
Art.8 Priorità di assegnazione pag. 5
Art.9 Graduatoria pag. 5
Art.10 Assegnazione degli alloggi pag. 6
Art.11 Assegnazione in deroga alla graduatoria pag. 6
Art.12 Subentro nella domanda pag. 6
Art.13 Annullamento dell'assegnazione pag. 6
Art.14 Decadenza dell'assegnazione pag. 6
Art.15 Consegna dell'alloggio e stipula del contratto pag. 7
TITOLO III PRESTAZIONI **pag. 7**
Art.16 Tipologia pag. 7
Art.17 Definizione del canone mensile pag. 7
ALLEGATO 1 pag. 9
TABELLE DETERMINAZIONE INDICATORI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto ed ambito di applicazione

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito della propria politica socio-abitativa, ha rilevato n°4 alloggi situati al piano terra dalla costruzione di edilizia convenzionata del complesso abitativo di Via Carso, 22. Si tratta nello specifico di:

1) bilocale con accesso privato, situato in posizione nord-ovest del fabbricato, con portici lungo i due fronti liberi, cantina e piccolo giardino di circa 40 mq, così identificato al Catasto Fabbricati:
Sez. Urb.: NCT Fg: 23 Part. : 118 Sub: 1 Zona Cens.: 1 Cat.: A/2 Classe: 4 Consistenza 3,5 vani Rendita : 289,22 €
2) bilocale situato in posizione ovest del fabbricato, con portico lungo il fronte libero e cantina, così identificato al Catasto Fabbricati:
Sez. Urb.: NCT Fg: 23 Part. : 118 Sub: 2 Zona Cens.: 1 Cat.: A/2 Classe: 4 Consistenza 3 vani Rendita : 247,90 €
3) bilocale situato in posizione ovest del fabbricato, con portico lungo il fronte libero e cantinola, così identificato al Catasto Fabbricati:
Sez. Urb.: NCT Fg: 23 Part. : 118 Sub: 5 Zona Cens.: 1 Cat.: A/2 Classe: 4 Consistenza 3 vani Rendita : 247,90 €
4) bilocale situato in posizione sud-ovest del fabbricato, con portici lungo i due fronti liberi, , così identificato al Catasto Fabbricati:
Sez. Urb.: NCT Fg: 23 Part. : 118 Sub: 7 Zona Cens.: 1 Cat.: A/2 Classe: 4 Consistenza 3 vani Rendita : 247,90 €

Il presente regolamento disciplina i criteri generali per l'assegnazione e la gestione di appartamenti di proprietà comunale destinati allo scopo di sopperire:
- al particolare bisogno abitativo di piccoli nuclei familiari con a carico anziani e/o disabili o persone con alcune limitazioni della propria autonomia, in un ambiente collegato alla rete dei servizi socio-sanitari ed assistenziali esistenti sul territorio, rispondendo sempre più ai bisogni di questa fascia di popolazione, in un'ottica di intervento che miri all'integrazione sociale e sanitaria;
- alle esigenze abitative di nuclei monoparentali con figli minorenni a carico;
- alle esigenze abitative di giovani coppie.

Gli alloggi oggetto del presente Regolamento, non rientrano nelle graduatorie ERP.

Art.2

Destinatari

Gli alloggi di cui all'art.1, secondo l'ordine di seguito indicato, sono destinati prevalentemente a:
A. **piccoli nuclei familiari** costituiti al massimo da 3 persone con al loro interno componenti di età pari o superiore ai 55 anni e/o disabili (senza limiti di età) in condizione di limitata autonomia e bisognosi di una bassa protezione socio-sanitaria, residenti nel Comune di Cazzago San Martino.
Sono considerate persone con limitata autonomia quelle con compromissione parziale delle funzioni necessarie al soddisfacimento dei bisogni personali e della vita di relazione.
Sono esclusi soggetti con patologia psichiatrica e le persone non autosufficienti con bisogno di assistenza continua e nuclei con grave difficoltà economica.
B. **nuclei monoparentali,** costituiti dal genitore solo, con uno, massimo due figli minorenni a carico;
C. **giovani coppie,** di cui i due componenti la coppia non abbiano compiuto i 35 anni d'età alla data di pubblicazione del bando e definite come segue:
- nuclei costituiti da coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76, che abbiano contratto matrimonio da non più di due anni dalla data di scadenza del bando di concorso;
- conviventi di fatto, di cui alla L. 76/2016, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio da non più di due anni dalla data di scadenza del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge;
- coppie che intendano contrarre matrimonio/unione civile o iniziare una convivenza di fatto entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione.

Art. 3

Definizione del nucleo familiare

Ai fini del presente regolamento:

- si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o entrambi i coniugi e dai figli se legittimi, naturali, riconosciuti o adottivi e dagli affiliati con loro conviventi;
- si intende per nucleo monoparentale il nucleo costituito dal genitore solo, che abbia in carico uno, massimo due figli minorenni;
- si intende per conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, ai sensi dei commi 36 e 37 della L. 76/2016.

TITOLO II
ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Art.4

Indizione del Bando

Il Comune provvede all'assegnazione in locazione dei mini alloggi mediante bando pubblico che verrà indetto, con determinazione del Responsabile Area Servizi alla Persona.
Il Responsabile ha la facoltà di procedere all'indizione del bando per una durata da individuare a sua discrezione, tenuto conto della prevedibile disponibilità degli alloggi di cui all'art.1.
Il Responsabile provvede entro la data di indizione del bando a definire e rendere noto ai cittadini:
a. Il periodo di apertura del bando;
b. Le modalità di presentazione delle domande e degli atti relativi;
c. Le modalità di pubblicazione e di pubblicità del bando;
d. L'effettiva disponibilità degli alloggi;
e. Le modalità di attribuzione dei punteggi, al fine della stesura della graduatoria;
f. Il responsabile del procedimento;
g. Le modalità di opposizione ai risultati della graduatoria.
Per la presentazione della domanda, la situazione reddituale è quella risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini fiscali alla data di apertura del bando; la situazione patrimoniale è riferita al valore del patrimonio al 31/12 dello stesso anno a cui si riferisce il reddito per la partecipazione al bando, salvo possibilità di verifica diverse consentite dalla normativa vigente sulle DSU ai fini ISEE. Sarà possibile inoltre tenere conto della situazione più attuale dal punto di vista reddituale, nel caso in cui vi siano variazioni superiori al 25%, che andrà giustificata tramite presentazione dell'ISEE corrente, ai sensi del DPCM 159 del 2013 e ss. mm. ii.

Art.5

Requisiti per la presentazione della domanda

Per partecipare al bando per l'assegnazione degli alloggi sono necessari i seguenti requisiti:
a. Essere in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
b. Possedere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
c. Possedere la cittadinanza di un altro Stato. In questo caso i richiedenti devono essere in regola ai sensi del D.Lgs. 8 Gennaio 2007 n. 3 e ss. mm. ii. (attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) e ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.lgs 25 luglio 1998 n.286 e successive ss. mm. ii. – disciplina dell'ingresso degli stranieri nel Territorio dello Stato - ed essere titolari di un permesso di soggiorno valido, che ne attesti la permanenza e l'idoneità a conferma dello scopo e delle condizioni di soggiorno.
d. Avere residenza anagrafica nel comune di Cazzago San Martino. Nel caso delle giovani coppie, è necessario che almeno uno dei due componenti sia residente nel Comune di Cazzago San Martino.
e. Non essere titolare del diritto di proprietà di alcun alloggio nel territorio nazionale, alla data di presentazione della domanda;
f. Non avere donato o venduto alcun alloggio nel territorio nazionale negli ultimi 5 anni;
g. Essere in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità di valore compreso tra € 10.500,00 e € 19.000,00 ai sensi del DPCM 159 del 2013 e ss. mm. ii.

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e dagli altri componenti del nucleo familiare alla data della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del

rapporto, pena la decadenza dell'alloggio, salvo quanto stabilito nell'art. 14 *"Decadenza dell'assegnazione"* del presente Regolamento.

Art.6

Valutazione della domanda

La domanda dovrà essere redatta su apposito modulo.
L'Ufficio servizi alla Persona procede all'istruttoria della domanda, verificando la completezza e la regolarità della documentazione. Le domande sono valutate in relazione alla situazione economica, alle condizioni familiari ed abitative.

Art.7

Attribuzione dei punteggi

Alla chiusura del bando, l'Ufficio comunale competente, tenuto conto della situazione famigliare, della situazione abitativa e della situazione economica del nucleo familiare, secondo quanto stabilito e dettagliato nell'allegato 1, parte integrante del presente Regolamento, provvede ad assegnare in via provvisoria i punteggi per ciascuna domanda, sulla base delle situazioni dichiarate dall'interessato. Qualora riscontri l'inattendibilità di requisiti o di condizioni dichiarate nella domanda, attiva i necessari controlli, avvalendosi della collaborazione degli altri servizi comunali nonché degli altri Enti dell'Amministrazione Pubblica.
Le variabili ed i fattori di ponderazione che concorrono a determinare l'attribuzione dei punteggi, possono essere aggiornati periodicamente dalla Giunta Comunale.

Art.8

Priorità di assegnazione

L'assegnazione degli alloggi seguirà le priorità di seguito indicate:
1) Avranno accesso prioritario all'assegnazione coloro che ottengono il punteggio più elevato per la categoria A. di cui all'art. 2 del presente Regolamento "***piccoli nuclei familiari*** *costituiti al massimo da 3 persone con al loro interno componenti di età pari o superiore ai 55 anni e/o disabili (senza limiti di età) in condizione di limitata autonomia e bisognosi di una bassa protezione socio-sanitaria, residenti nel Comune di Cazzago San Martino";*
2) Esaurite le richieste per la categoria A. avranno diritto all'assegnazione coloro che ottengono il punteggio più elevato per la categoria B. di cui all'art. 2 del presente Regolamento "***nuclei monoparentali*** *costituiti dal genitore solo, con uno, massimo due figli minorenni a carico";*
3) Esaurite le richieste sia per la categoria A. che per la categoria B. avranno diritto all'assegnazione coloro che ottengono il punteggio più elevato per la categoria C. di cui all'art. 2 del presente Regolamento *"**giovani coppie,** di cui i due componenti la coppia non abbiano compiuto i 35 anni d'età alla data di pubblicazione del bando e definite come segue:*
- nuclei costituiti da coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2,della legge 20 maggio 2016, n. 76, che abbiano contratto matrimonio da non più di due anni dalla data di scadenza del bando di concorso;
- conviventi di fatto, di cui alla L. 76/2016, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio da non più di due anni dalla data di scadenza del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge;
- coppie che intendano contrarre matrimonio/unione civile o iniziare una convivenza di fatto entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione".

Art.9

Graduatoria

Alla chiusura del bando, nel rispetto dell'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, dopo aver esperito i controlli di legge, provvede alla stesura della graduatoria, secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi e alla sua immediata pubblicazione.
Avverso la graduatoria, per ragioni che si manifestano dopo la sua pubblicazione, è ammesso ricorso amministrativo in opposizione entro 15 giorni dalla pubblicazione.

Decorso il termine per la presentazione delle opposizioni, concluso il loro esame e svolte le attività necessarie alla modifica della graduatoria, il Responsabile preposto provvede alla stesura della graduatoria definitiva.
La graduatoria ha una validità pari a due anni.
Una volta in graduatoria, durante il periodo di validità della stessa, qualora siano intervenuti cambiamenti nelle condizioni famigliari, abitative ed economiche è possibile presentare la documentazione necessaria per la rivalutazione, ai fini dell'attribuzione di un nuovo punteggio e di un riposizionamento in graduatoria.

Art.10
Assegnazione degli alloggi

Il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona provvede all'assegnazione degli alloggi con proprio provvedimento, secondo l'ordine prestabilito dalla graduatoria.
Chiunque rifiuti espressamente o non occupi l'appartamento assegnatogli entro 30 giorni dalla messa a disposizione, senza giustificazione ritenuta valida dal Responsabile sopra indicato, perde titolo di assegnatario e viene immediatamente depennato dalla graduatoria.
La permanenza delle condizioni abitative, familiari ed economiche dichiarate all'atto della domanda, deve comunque permanere all'atto dell'assegnazione. Qualora risulti la perdita dei requisiti o una modificazione dei punteggi assegnati in sede di bando, il Responsabile provvede alla variazione della posizione in graduatoria.
Al fine di verificare la permanenza dei requisiti, ogni anno l'Ufficio Servizi alla Persona si riserva di richiedere l'attestazione ISEE aggiornata, ai sensi del DPCM 159 del 2013 e ss. mm. ii.

Art.11
Assegnazione in deroga alla graduatoria

Il Responsabile, purchè sussistano i requisiti per l'assegnazione, può assegnare con provvedimento motivato, in deroga alla posizione in graduatoria o in caso di mancata presentazione della domanda e di gravissima situazione abitativa, ove non sia possibile sopperire con altra sistemazione alloggiativa.

Art.12
Subentro nella domanda

In caso di decesso della persona a cui viene assegnato l'alloggio, il subentro è consentito solo ai membri del nucleo familiare presenti al momento dell'assegnazione dell'alloggio, previa valutazione del mantenimento dei requisiti previsti dal presente Regolamento. In caso di assenza dei requisiti previsti e in presenza di gravissima situazione abitativa, ove non sia possibile sopperire con altra sistemazione alloggiativa, il Responsabile, in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento e con provvedimento motivato, può consentire il subentro ai membri del nucleo familiare presenti al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

Art.13
Annullamento dell'assegnazione

L'annullamento dell'assegnazione è disposto, con motivato provvedimento del Responsabile preposto, nei confronti di chi abbia conseguito l'assegnazione in contrasto con le norme vigenti all'atto dell'assegnazione medesima, in caso di dichiarazione mendace o documentazione risultata falsa.

Art.14
Decadenza dell'assegnazione

La decadenza dell'assegnazione è disposta, con motivato provvedimento del Responsabile preposto, nei confronti di chi:
a) Abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli o sue pertinenze;
b) Nel corso dell'anno lasci inutilizzato l'alloggio assegnatogli assentandosi per un periodo superiore a sei mesi continuativi, a meno che sia espressamente autorizzato dal Responsabile per gravi motivi familiari o di salute;

c) Abbia perso anche solo uno dei requisiti per l'accesso ai mini alloggi, di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
d) In caso di nucleo monoparentale con un figlio minorenne a carico, la decadenza avviene al compimento del 21esimo anno del figlio a carico. In caso di nucleo monoparentale con due figli minorenni a carico, la decadenza avviene al compimento del 21esimo anno del secondo figlio a carico.
e) In caso di giovani coppie, il contratto viene stipulato per massimo n. 8 anni (4anni+4anni) e, in ogni caso, l'assegnazione decade al compimento dei 37 anni di età di uno dei due membri della coppia: l'alloggio andrà liberato entro il mese di dicembre dell'anno di compimento dei 37 anni di uno dei due componenti, indipendentemente dalla data di ingresso e dagli anni di contratto usufruiti.

Art.15
Consegna dell'alloggio e stipula del contratto

La stipulazione del contratto di locazione deve avvenire prima della consegna dell'alloggio a cura del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, in ottemperanza alle normative in materia.
Il canone di locazione viene calcolato ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento.

TITOLO III
PRESTAZIONI

Art.16
Tipologia

Per quanto attiene, in particolare, alla categoria piccoli nuclei familiari (di età pari o superiore ai 55 anni) e/o disabili in condizione di limitata autonomia e bisognosi di una bassa protezione socio-sanitaria, la particolare collocazione degli alloggi consente la possibilità di rendere efficaci i possibili interventi di carattere sociale e socio-sanitario attivabili secondo il regolamento vigente dei Servizi alla Persona che prevede nelle proprie tipologie di servizi le seguenti prestazioni:

ALBERGHIERE
- ✓ Ristorazione attraverso il pasto a domicilio

ASSISTENZA ALLA PERSONA
- ✓ Servizio S.A.D.;
- ✓ Telesoccorso;
- ✓ Frequenza presso il CDI "Casa Serena Maestra Angiolina Bresciani";

TERRITORIALI SOCIALI
- ✓ Collegamento privilegiato con Servizio Sociale Comunale;
- ✓ Prossimità con servizi come la Posta ed attività commerciali;

TERRITORIALI SANITARIE
- ✓ Prossimità con ambulatorio medico.

L'attivazione delle prestazioni dovrà essere coerente con un progetto socio-assistenziale contrattato con la famiglia da parte del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, alle condizioni del vigente Regolamento d'accesso alle Prestazioni Socio-Assistenziali.

Per tutte le altre tipologie di destinatari, si sottolinea la posizione strategica degli alloggi:
- ✓ Collegamento privilegiato con Servizio Sociale Comunale;
- ✓ Prossimità con servizi come la Posta ed attività commerciali;
- ✓ Prossimità con ambulatorio medico e pediatrico;
- ✓ Vicinanza con i plessi scolastici (scuola dell'infanzia e scuola primaria)
- ✓ Vicinanza con gli spazi ricreativi (Oratorio)

Art.17
Definizione del canone mensile adeguamento ISTAT

Il canone è stato calcolato come stabilito dalla L.R. n. 27 del 4 dicembre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni che definisce la modalità di individuazione di "canone moderato",

tenuto conto della vetustà degli immobili e delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli stessi.
Come da Delibera C.C. n. 06 del 30.01.2023, in base alle superfici convenzionali dei singoli alloggi, in relazione all'adeguamento ISTAT 2023, è stato calcolato un canone mensile moderato pari a:

1) Bilocale Fg: 23, Part. : 118, Sub: 1: Canone mensile moderato € 296,33
2) Bilocale Fg: 23, Part. : 118, Sub: 2: Canone mensile moderato € 228,02
3) Bilocale Fg: 23, Part. : 118, Sub: 1: Canone mensile moderato € 216,97
4) Bilocale Fg: 23, Part. : 118, Sub: 1: Canone mensile moderato € 228,02

Il canone di locazione degli alloggi non comprende le spese condominiali e le utenze, che sono a carico degli assegnatari.
Ogni anno, a Gennaio, il canone degli alloggi potrebbe subire una variazione, in relazione all'adeguamento ISTAT.

ALLEGATO 1

TABELLE DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI

CATEGORIA A) PICCOLI NUCLEI FAMILIARI	
CONDIZIONI FAMILIARI	**PUNTEGGIO**
a) Nucleo familiare composto da persona anziana sola (con più di 65 anni)	7
b) Nucleo familiare composto da persona anziana sola (con più di 65 anni) con figlio disabile al 100%	10
c) Nucleo familiare composto da persona anziana sola (con più di 65 anni) con figlio disabile al dal 66 al 99%	8
a) Nucleo familiare in cui tutti i componenti hanno età superiore ai 65 anni	7
b) Nucleo familiare in cui tutti i componenti hanno età superiore ai 65 anni con un figlio disabile al 100%	10
c) Nucleo familiare in cui tutti i componenti hanno età superiore ai 65 anni con un figlio disabile dal 66 al 99%	8
a) Nucleo familiare composto da persona sola con età pari o maggiore di 55 anni	7
b) Nucleo familiare composto da persona sola con età pari o maggiore di 55 anni con figlio disabile al 100%	10
c) Nucleo familiare composto da persona sola con età pari o maggiore di 55 anni con figlio disabile al dal 66 al 99%	8
a) Nucleo familiare composto da persone con età pari o maggiore di 55 anni, di cui almeno uno totalmente inabile al lavoro	7
b) Nucleo familiare composto da persone con età pari o maggiore di 55 anni, di cui almeno uno totalmente inabile al lavoro con un figlio disabile al 100%	10
c) Nucleo familiare composto da persone con età pari o maggiore di 55 anni, di cui almeno uno totalmente inabile al lavoro con un figlio disabile dal 66 al 99%	8
f) Presenza di almeno un componente (non figlio) con invalidità al 100%	5
g) Presenza di almeno un componente (non figlio) con invalidità dal 66 al 99%	4
CONDIZIONI ECONOMICHE	
a) ISEE da €10.500,00 a €15.000,00	3
b) ISEE da € 15.001,00 a € 19.000,00	2
c) Stato di particolare disagio economico sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento reddittuale determinando una caduta del reddito complessivo familiare superiore al 25%	2
d) casi sociali particolarmente gravi o a rischio	2
e) casi sociali	2
CONDIZIONI ABITATIVE	
RILASCIO ALLOGGIO Nuclei famigliari che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziale o amministrativo: a) sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di due anni dalla data di presentazione della domanda;	3
b) sia decorso, al momento della presentazione della domanda, il termine fissato per il	4

rilascio, ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione;	
c) sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso al momento di presentazione della domanda il termine fissato per il rilascio, ovvero sia scaduto senza possibilità di proroga il contratto di affitto.	5
CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA a) Richiedenti che dimorino in strutture di tipo alberghiero o strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute;	3
b) Richiedenti che dimorino da almeno due anni all'atto della domanda, in locali non originariamente destinati alla residenza abitativa, anche di tipo rurale, ovvero in locali inabitabili ai sensi del regolamento d'igiene o in un altro ricovero procurato a titolo precario	3
COABITAZIONE Richiedenti che non siano titolari di contratto di locazione e che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda con altri soggetti o nuclei familiari: a) nuclei non legati da vincoli di parentela o affinità	3
b) nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado	2
SOVRAFFOLLAMENTO Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda in alloggio che presenta sovraffollamento, vale a dire: a. 1 o 2 persone in 14mq + 20%	1
b. 3 persone in 28 mq + 20%	2
c. 4 o 5 persone in 42 mq + 20%	2
d. 6 persone in 56 mq + 20%	3
e. 7 o più persone in 70 mq + 20%	3
CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni alla data di presentazione della domanda: a) in alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua, elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ATS la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi;	3
b) in alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica.	3
BARRIERE ARCHITETTONICHE Richiedenti, di cui alla condizione disabile, che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente)	3
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÁ Richiedenti anziani (di età superiore ai 65 anni) o disabili, che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato ai piani superiori	2
AFFITTO ONEROSO Richiedenti titolari di un contratto di locazione relativo all'abitazione principale in cui è stata fissata la residenza, per il quale la Regione abbia riconosciuto l'idoneità per la "Misura Unica per l'affitto" su istanza presentata dal titolare, nell'ultimo bando regionale valido alla data della presentazione della domanda	2
RESIDENZA a) Tutti i membri del nucleo sono residenti a Cazzago San Martino da più di 10 anni (ad esclusione dei figli minorenni per i quali non vale il requisito dei 10 anni);	3
b) Uno/due membri del nucleo sono residenti a Cazzago San Martino da più di 10 anni	1

CATEGORIA B) NUCLEI MONOPARENTALI	
CONDIZIONI FAMILIARI	**PUNTEGGIO**
a) Nucleo familiare composto da un solo genitore con n. 2 figli minori a carico	7
a) Nucleo familiare composto da un solo genitore con n. 1 figlio minore a carico	5
c) Nucleo familiare con presenza di componenti con disabilità al 100%	7
d) Nucleo familiare con presenza di componenti con disabilità dal 66 al 99%	5
CONDIZIONI ECONOMICHE	
a) ISEE da €10.500,00 a €15.000,00	3
b) ISEE da € 15.001,00 a € 19.000,00	2
c) Stato di particolare disagio economico sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento reddittuale determinando una caduta del reddito complessivo familiare superiore al 25%	2
d) casi sociali particolarmente gravi o a rischio	2
e) casi sociali	2
CONDIZIONI ABITATIVE	
RILASCIO ALLOGGIO Nuclei famigliari che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziale o amministrativo: a) sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di due anni dalla data di presentazione della domanda;	3
b) sia decorso, al momento della presentazione della domanda, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione;	4
c) sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso al momento di presentazione della domanda il termine fissato per il rilascio, ovvero sia scaduto senza possibilità di proroga il contratto di affitto.	5
CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA a) Richiedenti che dimorino in strutture di tipo alberghiero o strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute;	3
b) Richiedenti che dimorino da almeno due anni all'atto della domanda, in locali non originariamente destinati alla residenza abitativa, anche di tipo rurale, ovvero in locali inabitabili ai sensi del regolamento d'igiene o in un altro ricovero procurato a titolo precario	3
COABITAZIONE Richiedenti che non siano titolari di contratto di locazione e che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda con altri soggetti o nuclei familiari: a) nuclei non legati da vincoli di parentela o affinità	3
b) nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado	2
SOVRAFFOLLAMENTO Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda in alloggio che presenta sovraffollamento, vale a dire: a) 1 o 2 persone in 14mq + 20%	1
b) 3 persone in 28 mq + 20%	2
c) 4 o 5 persone in 42 mq + 20%	2
d) 6 persone in 56 mq + 20%	3
e) 7 o più persone in 70 mq + 20%	3
CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni alla data di presentazione della domanda: a) in alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non	3

regolamentari (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua, elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ATS la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi;	
b) in alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica.	3
BARRIERE ARCHITETTONICHE Richiedenti, di cui alla condizione disabile, che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente)	3
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÁ Richiedenti anziani (di età superiore ai 65 anni) o disabili, che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato ai piani superiori	2
AFFITTO ONEROSO Richiedenti titolari di un contratto di locazione relativo all'abitazione principale in cui è stata fissata la residenza, per il quale la Regione abbia riconosciuto l'idoneità per la "Misura Unica per l'affitto" su istanza presentata dal titolare, nell'ultimo bando regionale valido alla data della presentazione della domanda	2
RESIDENZA a) Il genitore è residente a Cazzago San Martino da più di 10 anni (ad esclusione dei figli minorenni per i quali non vale il requisito dei n. 10 anni);	3
b) Il genitore è residente a Cazzago San Martino da più di 5 anni (ad esclusione dei figli minorenni per i quali non vale il requisito dei n. 10 anni);	1

CATEGORIA C) GIOVANI COPPIE	
CONDIZIONI FAMILIARI	**PUNTEGGIO**
a) Giovane coppia di età compresa tra i 18 e i 24 anni (il punteggio verrà assegnato ad ogni singolo componente la coppia)	5
b) giovane coppia di età compresa tra i 25 e i 30 anni (il punteggio verrà assegnato ad ogni singolo componente la coppia)	4
c) giovane coppia di età compresa tra i 31 e i 35 anni (non ancora compiuti) - (il punteggio verrà assegnato ad ogni singolo componente la coppia)	3
d) presenza di un figlio minorenne	4
e) presenza di un componente con disabilità al 100%	7
f) presenza di un componente con disabilità dal 66 al 99%	5
CONDIZIONI ECONOMICHE	
a) ISEE da € 10.500,00 a € 15.000,00	3
b) ISEE da € 15.001,00 a € 19.000,00	2
c) Stato di particolare disagio economico sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento reddittuale, determinando una caduta del reddito complessivo familiare superiore al 25%	5
d) casi sociali particolarmente gravi o a rischio	3
e) casi sociali	2
CONDIZIONI ABITATIVE	
RILASCIO ALLOGGIO Nuclei famigliari che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziale o amministrativo: a) sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di due anni dalla data di presentazione della domanda;	3
b) sia decorso, al momento della presentazione della domanda, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione;	2
c) sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso al momento di presentazione della domanda il termine fissato per il rilascio, ovvero sia scaduto senza possibilità di proroga il contratto di affitto.	2
CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA a) Richiedenti che dimorino in strutture di tipo alberghiero o strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute;	2
b) Richiedenti che dimorino da almeno due anni all'atto della domanda, in locali non originariamente destinati alla residenza abitativa, anche di tipo rurale, ovvero in locali inabitabili ai sensi del regolamento d'igiene o in un altro ricovero procurato a titolo precario	2
COABITAZIONE Richiedenti che non siano titolari di contratto di locazione e che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda con altri soggetti o nuclei familiari: a) nuclei non legati da vincoli di parentela o affinità	
b) nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado	3
SOVRAFFOLLAMENTO Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda in alloggio che presenta sovraffollamento, vale a dire: a) 1 o 2 persone in 14mq + 20%	4
b) 3 persone in 28 mq + 20%	5

c) 4 o 5 persone in 42 mq + 20%	3
d) 6 persone in 56 mq + 20%	3
e) 7 o più persone in 70 mq + 20%	3
CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni alla data di presentazione della domanda: a) in alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua, elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ATS la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi;	2
b) in alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica.	1
BARRIERE ARCHITETTONICHE Richiedenti, di cui alla condizione disabile, che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente)	2
CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÁ Richiedenti anziani (di età superiore ai 65 anni) o disabili, che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato ai piani superiori	2
AFFITTO ONEROSO Richiedenti titolari di un contratto di locazione relativo all'abitazione principale in cui è stata fissata la residenza, per il quale la Regione abbia riconosciuto l'idoneità per la "Misura Unica per l'affitto" su istanza presentata dal titolare, nell'ultimo bando regionale valido alla data della presentazione della domanda	3
RESIDENZA a) Tutti i membri del nucleo sono residenti a Cazzago San Martino da più di 10 anni (ad esclusione dei figli minorenni per i quali non vale il requisito dei 10 anni);	3
b) Solo un membro del nucleo è residente a Cazzago San Martino da più di 10 anni	1

DICHIARAZIONE DI VOTO PUNTO N 7

Questa iniziativa rappresenta un segnale di attenzione verso le fasce più vulnerabili della nostra società ed è un passo importante verso il sostegno di piccoli nuclei familiari, persone con limitazione delle proprie autonomie, nuclei monoparentali.
A tali fasce infatti è sempre stata destinata l'occupazione degli alloggi comunali citati in premessa nel Regolamento.

Vorremmo solo riuscire a capire cosa si intenda specificatamente per "giovani coppie".
E a tale proposito se l'Amministrazione ha valutato in maniera adeguata la decadenza dell'assegnazione in merito ai possibili e/o potenziali costi conseguenti alla richiesta di rilascio dell'immobile.

È fondamentale che il regolamento non solo sia giusto sulla carta, ma si traduca in una gestione efficace e trasparente degli alloggi comunali e quindi della corretta gestione del patrimonio immobiliare pubblico.

Il nostro voto sarà di astensione.

Chiedo che la dichiarazione di voto venga, oltre che allegata al verbale, riportata nel testo della deliberazione.

Il capogruppo "Impegno e Presenza"
Maria Teresa Venni